



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PETRENGA, LA RUSSA, CIRIANI, CALANDRINI,
GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI, URSO e IANNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2020

Ripristino della celebrazione del 4 novembre quale festività nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'attuale e complessa fase della vita politica e sociale del Paese riteniamo necessario riaffermare i punti fermi della storia e della memoria nazionale: in tale novero, rientra a pieno titolo il ricordo e la celebrazione del 4 novembre 1918, giorno in cui, poco più di cento anni or sono, venne sottoscritto l'armistizio che sancì la conclusione, con esito vittorioso per il nostro Paese, della prima guerra mondiale. Quel sanguinoso conflitto, considerato da molti storici la quarta guerra d'indipendenza italiana, portò al completamento del processo di unità nazionale, con la ricongiunzione all'Italia di Trento e Trieste.

La festività che ne conserva la memoria è l'unica che sia stata celebrata in ogni sistema politico: essa costituisce, dunque, un elemento fondamentale del patrimonio spirituale del popolo italiano, la cui perdita determinerebbe una irreparabile lesione della identità del nostro Paese e un ulteriore indebolimento delle sue istituzioni.

La festività venne celebrata, per la prima volta, nell'immediato anniversario dell'armistizio: su iniziativa del Governo Nitti, il regio decreto 19 ottobre 1919, n. 1888, dichiarò festivo il giorno 4 novembre 1919; un'analogha determinazione venne assunta con il regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1462, per il 4 novembre 1921, giorno in cui il milite ignoto venne sepolto solennemente all'Altare della patria a Roma.

Fu con il regio decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1354, che il 4 novembre venne proclamato definitivamente « festa nazionale »; con il successivo regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, recante l'elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili, la festi-

vità prese ufficialmente il nome di « Anniversario della vittoria ».

Nel mutato contesto costituzionale, tale previsione normativa trovò conferma nella legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive, che, all'articolo 1, comma 2, inserì il 4 novembre, con la nuova denominazione di « Giorno dell'unità nazionale » tra i « giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici ».

Si trattava indubbiamente di una ricorrenza assai sentita, nell'ambito della quale, soprattutto durante i primi anni della Repubblica, era prassi diffusa aprire le caserme alla cittadinanza, spesso organizzando esposizioni degli armamenti, mostre all'aperto, concerti che coinvolgevano le bande militari e dimostrazioni pubbliche che potevano essere anche delle vere e proprie esercitazioni.

Negli anni Sessanta e Settanta, tuttavia, la festa celebrativa dell'unità nazionale fu oggetto di dure contestazioni da parte di diversi gruppi radicali che ne criticavano la forte connotazione di nazionalismo e la retorica bellicistica. Da ciò conseguì, in misura significativa, la perdita della forza simbolica della festa stessa.

Nel 1977 valutazioni legate alla crisi economica di quei difficili anni (la cosiddetta *austerità*) indussero il legislatore — nel quadro della riforma del calendario delle festività nazionali e al fine di frammentare il meno possibile l'attività lavorativa del Paese — ad intervenire normativamente per ridurre « l'elevato numero delle festività infrasettimanali e della loro negativa incidenza sulla produttività sia delle aziende che degli uffici pubblici ». Con tale finalità l'articolo 1 della

legge 5 marzo 1977, n. 54, dispose, tra l'altro, che la celebrazione della festa dell'unità nazionale avesse luogo la prima domenica del mese di novembre.

La giornata del 4 novembre, quindi, cessò di essere considerata festiva. Ciò portò, negli anni Ottanta e Novanta, al conseguente declino della ricorrenza e con esso della memoria di un evento cardine della storia del nostro Paese.

Tuttavia, già nei primi anni di questo secolo, la festa dell'unità nazionale ha riconquistato giusto rilievo: dopo decenni di rimozione collettiva, la pervicace e fruttuosa azione di valorizzazione dei simboli patri (la bandiera, l'inno, le solennità civili italiane) voluta dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, nel corso del settennato al Quirinale, ha rivitalizzato quei sentimenti di orgoglio profondo e dignità nazionale che sembravano ormai sopiti.

Ciò vale, in particolar modo, per la festa dell'unità nazionale che è ricongiunta alla giornata delle Forze armate, ribadendo, in tal modo, quel collegamento ideale tra la Nazione e le Forze armate, sancito all'articolo 52 della Costituzione repubblicana che proclama la difesa della patria « sacro dovere del cittadino ».

La festa del 4 novembre resta, dunque, una delle ricorrenze più sentite nel nostro paese: si celebra di anno in anno (sia pure la prima domenica del mese stesso), presso l'altare della patria a Roma, i sacrari di Redipuglia in Friuli Venezia-Giulia e dei caduti d'oltremare in Puglia ma anche nei singoli comuni, con manifestazioni che coinvolgono le più alte cariche civili e militari dello Stato e molti semplici cittadini.

Appare, dunque, recuperato appieno lo spirito e il significato profondo della festa: custodire, nell'interesse comune, il valore dell'unità nazionale e la memoria di quanti, sacrificando la vita, hanno contribuito a portare a compimento, con la vittoria nella prima guerra mondiale, il progetto concepito nel Risorgimento.

Proprio la consapevolezza dell'amplissima condivisione di questi sentimenti ha determinato la scelta di tale disegno di legge teso a ripristinare, a partire dal 2020, la celebrazione della festa dell'unità nazionale nella data della sua ricorrenza storica, il 4 novembre.

Il presente disegno di legge è volto, a restituire piena dignità a uno dei simboli più amati e condivisi dell'identità nazionale, ristabilendo quanto previsto dall'articolo 2 della citata legge n. 260 del 1949.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2020, la celebrazione del giorno dell'unità nazionale ha luogo il 4 novembre di ogni anno, che pertanto torna ad essere considerato giorno festivo ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'anno 1977, la celebrazione della festa nazionale della Repubblica ha luogo nella prima domenica di giugno. Cessa pertanto di essere considerato giorno festivo il 2 giugno ».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.